

REGOLAMENTO PER LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è volto a disciplinare la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del Consiglio comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli consiglieri, delle proprie attribuzioni.

Art. 2

Entrata in carica dei consiglieri

All'atto della proclamazione i candidati eletti consiglieri comunali entrano immediatamente in carica.

Il Consiglio comunale assumerà in pieno i propri poteri e le proprie funzioni subito dopo intervenuta la convalida degli eletti, ai sensi di legge.

Art. 3

Presidenza della prima adunanza dopo le elezioni

La prima adunanza dopo le elezioni è presieduta dal consigliere più anziano fra i presenti. È consigliere più anziano chi¹, appartenente alla lista che ha riportato la cifra elettorale più alta, abbia conseguito il maggior numero di voti preferenziali e, a parità di voti, il maggiore di età².

CAPO II

DELLE CONVOCAZIONI

Art. 4

Luogo delle adunanze

Le sedute del Consiglio comunale si tengono di regola nell'apposita sala del palazzo municipale. Tuttavia, la Giunta municipale, quando ricorrano particolari motivi, può determinare, con apposita deliberazione, un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

Nei giorni di seduta sarà esposta nel palazzo comunale la bandiera nazionale.

¹ Per i Comuni con elezione a sistema maggioritario, occorre sostituire il comma con il seguente:

“È consigliere più anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti e a parità di voti il maggiore di età”

² in senso diverso, vedasi: Consiglio di Stato – Sez. V – 22-4-1969, 270 (in C.S. 1969 pag. 586).

Art. 5

Convocazioni ordinarie

Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria nei modi e termini indicati dalla legge. La durata della sessione ordinaria può essere prorogata per deliberazione dello stesso Consiglio.

Art. 6

Convocazioni straordinarie

Il consiglio comunale può riunirsi straordinariamente per:

- Determinazione del Sindaco;
- Deliberazione della Giunta municipale;
- Domanda di almeno un terzo dei consiglieri in carica;
- Decreto dell'organo regionale di controllo.

Nel caso di cui alla lettera c), la domanda dovrà essere sottoscritta dai richiedenti e dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e degli eventuali motivi d'urgenza.

Art.7

Data delle adunanze

Appartiene alla Giunta di fissare il giorno tanto per l'apertura delle sessioni ordinarie, quanto per le convocazioni straordinarie del Consiglio, salvo le ipotesi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nei quali casi provvederanno rispettivamente il Sindaco o direttamente l'organo regionale di controllo.

La riunione del Consiglio deve, comunque, aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione della Giunta o dalla data di presentazione della domanda da parte dei consiglieri, salvo i casi d'urgenza. In tutti i casi, il Sindaco deve partecipare al Prefetto e all'organo regionale di controllo il giorno e l'oggetto della convocazione almeno tre giorni prima salvo i casi d'urgenza.

Art.8

Ordine del giorno delle adunanze

L'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale è compilato dal Sindaco, di concerto con la Giunta.

Hanno la precedenza le proposte dell'autorità governative e regionali, poi quelle del Presidente e, infine, quelle dei consiglieri in ordine di presentazione.

Le interrogazioni e le interpellanze vengono inserite nell'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo la precedenza di presentazione.

All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, ferma restando l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al successivo art. 10.

Art. 9

Avvisi di convocazione

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Sindaco mediante avvisi scritti, da consegnare al domicilio di ciascun consigliere.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna. La notificazione fuori del territorio comunale avrà luogo a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, che sarà allegato agli atti della seduta consiliare. A tale scopo, i consiglieri che abitualmente risiedono fuori del Comune avranno cura di segnalare all'Ufficio di Segreteria comunale l'indirizzo preciso al quale dovranno essere spediti gli avvisi di convocazione.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- L'organo cui devesi l'iniziativa della convocazione (vedasi precedente art. 6);
- Il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, con la precisazione che si tratta di prima o di seconda convocazione;
- La menzione dell'urgenza, ove ricorra il caso;
- L'elenco degli oggetti da trattare: prima devono essere elencati quelli da trattarsi in seduta pubblica, dopo, e con espressa menzione, quelli da trattarsi in seduta segreta;
- La data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Art. 10

Termini per la notifica degli avvisi di convocazione

L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per l'adunanza; per le sessioni straordinarie almeno tre giorni interi prima. Nel caso di convocazione d'urgenza, basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima, salva la facoltà del Consiglio comunale di rinviare ogni deliberazione al giorno successivo. Anche la seconda convocazione, che è quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi indicati per la prima convocazione. Quando, però, gli avvisi di prima convocazione, indichino anche il giorno della seconda, l'avviso per quest' ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno, nel qual caso l'avviso deve essere rinnovato a tutti i consiglieri.

Art.11

Avvisi al pubblico

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Il Sindaco, inoltre, provvederà ad avvertire la cittadinanza mediante l'affissione di manifesti nelle varie località del Comune.

Art.12

Deposito e consultazione di atti

Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della adunanza. I consiglieri hanno facoltà di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tali atti nonché di tutti i documenti necessari perché l'argomento possa essere esaminato, senza di che lo stesso non può essere sottoposto a votazione.

CAPO III

DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 13

Presidenza delle sedute

Salvo le eccezioni previste dalla legge, il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta all'Assessore delegato. Qualora manchi anche l'assessore delegato oppure quando il Sindaco non sia in carica, la presidenza spetta all'Assessore anziano. In mancanza di assessori, la presidenza spetta al consigliere più anziano fra i presenti. L'anzianità, fra eletti contemporaneamente, è determinata in base ai criteri indicati nel secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 14

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente apre e chiude le adunanze del Consiglio e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge e di regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art.15

Funzioni di Segretario

Le funzioni di Segretario del Consiglio spettano al Segretario comunale. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vicesegretario.

Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne menzione nel verbale, senza, peraltro, specificarne i motivi. In tal caso il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.

L'esclusione del Segretario comunale è di diritto, quando egli si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento all'esame del Consiglio comunale.

Art. 16

Attribuzioni del Segretario

Il Segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, tanto pubbliche che segrete, ne dà lettura all'assemblea, fa l'appello nominale, concorre al regolare andamento dei lavori, secondo le disposizioni del Presidente.

Art. 17

Pubblicità e segretezza delle sedute

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, accettuati i casi seguenti:

- Quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
- Quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, cioè di fare apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti o demeriti ecc., di persone;
- Quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta dalla legge.

Art. 18

Apertura dell'adunanza

L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario per accertarne il numero legale. Se il numero legale non è raggiunto entro mezz'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.

Per la convocazione dei consiglieri per la seduta di seconda convocazione, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 19

Numero legale

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.

La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e non esauriti per la mancanza del numero legale.

Quando la legge richieda particolari "quorum" di presenti o di votanti, sia in prima che in seconda convocazione, il numero legale è determinato da tali "quorum".

I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a render valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non si computano, invece, i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione e quelli che si astengono dal prender parte alle deliberazioni perché interessati all'oggetto. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

Ogni consigliere che sopraggiunga dopo fatto l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza, ne darà avviso al Segretario.

Art. 20

Verifica del numero legale

Il presidente, durante, la seduta, non è obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure non, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto anche oralmente da uno o più consiglieri.

Prima, però, di ogni votazione deve essere accertata la presenza dei consiglieri nel numero legale prescritto dalla legge.

Art. 21

Nomina degli scrutatori

Accertato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e sceglie, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto palesi quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi. La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

Art. 22

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Nominati gli scrutatori, il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.

Quando non vengano fatte osservazioni, il processo verbale si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano a norma del successivo art. 26.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. Ogni eventuale rettifica deve essere sottoposta a votazione ed inserita a verbale della seduta in corso. Il Consiglio comunale può dare per letto il processo verbale, quando questo sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta.

Art. 23

Comunicazioni del Presidente

Esaurite le formalità preliminari, il presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio comunale, senza che su di esse il Consiglio sia chiamato a deliberare.

Sulle medesime ciascun consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni, da iscriverne all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Art. 24

Argomenti ammessi alla trattazione

Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 25

Ordine di trattazione degli argomenti

Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione. Tuttavia, su proposta motivata del Presidente o di qualsiasi consigliere, il Consiglio può in qualunque momento decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione, restando però sempre assicurata la precedenza alle proposte dell'autorità governativa e regionale. Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o anche ad altro successivo, le

deliberazioni sugli argomenti sottoposti all'ordine del giorno del Consiglio con la procedura d'urgenza, a norma del secondo comma dell'art. 10 del presente regolamento.

Qualora, poi, la maggioranza dei consiglieri non riconosca i motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova convocazione, da avvenire con l'osservanza dei termini normali fissati dalla legge.

Art.26

Publicità o segretezza delle votazioni

I consiglieri votano per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le sole deliberazioni concernenti persone e quelle adottate in seduta segreta si prendono a scrutinio segreto. Questa forma di votazione viene, altresì, usata ogniqualvolta la legge espressamente lo prescriva.

Il voto per alzata di mano o per alzata di seduta è soggetto a controprova, se v'è chi lo chieda prima della proclamazione. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che la richiedano almeno tre consiglieri. In tal caso, dopo che il Presidente ha indicato il significato del SI e del NO, il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti e il Presidente ne proclama, poi, l'esito.

La votazione segreta è fatta a mezzo di schede o con palle bianche e nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero dei votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art.27

Validità delle deliberazioni

Salvo i casi nei quali la legge prescriva un "quorum" particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. I consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne accerta e ne proclama l'esito. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Nessuna proposta che sia stata respinta sarà ripresentata a meno che abbia riportato un egual numero di voti favorevoli e contrari o che, richiedendosi una maggioranza qualificata, questa non sia stata raggiunta, oppure che si tratti di adempimento di legge. In tali casi la proposta sarà iscritta all'ordine del giorno di una successiva adunanza.

Art. 28

Processo verbale delle adunanze

Di ogni adunanza è esteso dal Segretario comunale il processo verbale che è firmato dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dallo stesso Segretario.

Esso verrà letto al Consiglio comunale nella successiva adunanza e sarà approvato nei modi indicati al precedente art. 22.

Il processo verbale deve contenere, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore.

Ogni consigliere ha, però, diritto che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso, l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.

Nel verbale devono essere indicati:

- Il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
- Il numero dei consiglieri votanti;
- Il numero ed il nome degli astenuti;
- Il numero dei voti resi, pro e contro ogni proposta;
- Il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate, ecc.;
- Il nominativo degli scrutatori.

Ogni consigliere ha anche diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.

CAPO IV

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 29

Poteri del Presidente

Il Presidente dell'adunanza, per l'esercizio delle sue attribuzioni, previste dal precedente art. 14, è investito di potere discrezionale. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone redigere dal Segretario processo verbale da trasmettersi al Prefetto e all'organo regionale di controllo.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, facendone, di tale ordine, menzione nel processo verbale da esibire per l'esecuzione. Analogamente disporrà per l'arresto, facendone menzione nel processo verbale, di chiunque usi violenza o minaccia o rechi oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri o resista agli ordini del Presidente.

Art.30

Disciplina dei consiglieri

I consiglieri devono usare, un civile reciproco comportamento con rispetto delle altrui opinioni e libertà. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente gli infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale. Il consigliere colpito dal provvedimento può, tuttavia, appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. In caso di accoglimento delle spiegazioni da parte del Consiglio, non si farà menzione, nel processo verbale, dell'incidente.

Se il consigliere, nonostante la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta. Per nessun motivo il Presidente può espellere consiglieri dall'aula.

Art. 31

Tumulto nell'aula

Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio comunale è convocato a domicilio, nelle forme stabilite dal presente regolamento.

Art. 32

Disciplina del pubblico

Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nella parte della sala ove siedono i consiglieri. Il pubblico assiste alle sedute, che non siano segrete, nella parte ad esso riservata. Esso deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

In caso di disordini, il Presidente si atterrà a quanto previsto nel terzo comma del precedente art. 29. ove non sia possibile individuare chi ha cagionato il disordine, o il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente sospenderà la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi che questa prosegua senza la presenza del pubblico, a mente della lettera a) dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 33

Polizia nella sala delle adunanze

Per il servizio di polizia nell'aula, il Presidente si avvale delle guardie comunali. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

CAPO V

DELLA DISCUSSIONE SUI SINGOLI ARGOMENTI

Art. 34

Discussione delle proposte

Su ciascun argomento, la discussione è aperta con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta, e prosegue con la relazione dello stesso Presidente o dell'Assessore del ramo o del consigliere proponente o del relatore speciale. Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste, salvo l'opportunità di alternare per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari.

Nessuno può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Il consigliere che ha ottenuto la parola può cedere il suo turno ad altri.

In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

Art. 35

Mozione d'ordine

Per “mozione d'ordine” si intende un richiamo al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.

Il Presidente chiamerà il Consiglio comunale a decidere su tale richiamo mediante votazione per alzata di mano.

Art.36

Fatto personale

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che questo consista: il presidente, ove ne ravvisi la sussistenza, concederà la parola al richiedente, altrimenti la negherà.

Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 37

Posto degli oratori

Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi, rivolti all'assemblea o al Presidente. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra consiglieri.

Art. 38

Diritto degli oratori – Limiti della discussione

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso. A nessuno è permesso di interrompere chi parli, tranne al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione. Se il consigliere insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

Nessun consigliere può parlare più di due volte nel corso della stessa discussione, se non per mozione d'ordine o per fatto personale o per dichiarazione di voto. Il Presidente ha facoltà di richiamare 2 volte i consiglieri che si dilunghino eccessivamente nei loro discorsi.

Art. 39

Questioni pregiudiziale e sospensiva

Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti, ciascun consigliere può proporre questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, o sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi. Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di

ammettere la questione pregiudiziale o sospensiva anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio della discussione medesima. Nella discussione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un consigliere a favore e uno contro la proposta.

In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione con la limitazione di cui al comma precedente. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il Consiglio non si sia pronunciato su di esse.

Nel caso che la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art.40

Proposte dei consiglieri durante la discussione

Ciascun consigliere ha diritto, durante od al termine della discussione, di fare proposte per approvare o respingere o modificare il provvedimento in esame, ovvero di formulare controproposte. Le proposte di cui sopra sono effettuate normalmente per iscritto, mediante ordini del giorno, mozioni, schemi di deliberazione, emendamenti. Tuttavia, possono anche essere enunciate verbalmente, nei loro termini essenziali: in tal caso sarà cura del Presidente, con l'assistenza del segretario, di puntualizzarle e tradurle formalmente a verbale per sottoporle successivamente al voto del Consiglio.

Gli ordini del giorni, gli emendamenti e le proposte ritirati dal presentatore, possono essere fatti propri da altri.

Art. 41

Dichiarazione di inammissibilità

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano formulati con frasi o termini sconvenienti o siano estranei all'oggetto della discussione o in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 42

Chiusura della discussione

Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. La chiusura della discussione può, altresì, essere richiesta da almeno tre consiglieri: in tal caso, il Presidente la mette in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno.

Una volta dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.

Art. 43

Ordine delle votazioni

Su ogni argomento la votazione avviene nell'ordine seguente:

- Emendamenti o ordini del giorno soppressivi;
- Emendamenti o ordini del giorno modificativi;
- Emendamenti o ordini del giorno aggiuntivi;
- Singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli e la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;
- Provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Art. 44

Interventi nel corso della votazione

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge o del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

CAPO VI

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art.45

Diritto di iniziativa dei consiglieri

Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. A tal fine, e dietro autorizzazione scritta del Sindaco o della Giunta, può consultare atti o documenti degli uffici e dell'archivio comunali.

L'autorizzazione alla consegna e alla visione di taluni atti o documenti può essere negata quando consti per certo che la richiesta è fatta per scopi diversi da quelli per cui sarebbe legittima o quando si tratti di documenti riservati o la cui conoscenza possa recare pregiudizio agli interessi del Comune. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato.

La consultazione degli atti deve avvenire in modo da non intralciare l'ordinato funzionamento degli uffici e dell'archivio comunali.

Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti.

Art. 46

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un fatto sia vero, se ciascuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

Un consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta. L'interrogazione a risposta orale è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nei periodi di aggiornamento delle sedute consiliari e ad esse deve essere data risposta entro quindici giorni dalla presentazione.

Art. 47

Svolgimento delle interrogazioni con risposta orale

L'interrogazione viene letta al Consiglio comunale nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno. Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uomo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dare luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Ove l'interrogazione sia firmata da più consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo di essi o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Se l'interrogante non si trova presente all'adunanza, l'interrogazione viene dichiarata decaduta.

Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 48

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

Le interpellanze devono essere presentate per iscritto e sarà data risposta scritta da parte dell'Amministrazione comunale, qualora l'interpellante lo richieda; in caso contrario sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Art. 49

Svolgimento delle interpellanze

Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, l'interpellante ha la facoltà di illustrarla per non oltre dieci minuti. Le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore all'uomo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di cinque minuti. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dalla Giunta, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri, il diritto di illustrarla e di replica spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Se l'interpellante non si trova presente all'adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta.

Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 50

Limite per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare, di norma, più di un'ora per seduta. Entro il limite di tempo suddetto, nessun consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interpellanza, sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle in precedenza presentate dagli altri consiglieri.

Art. 51

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sopra un determinato argomento, e può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Art. 52

Svolgimento della discussione sulle mozioni

Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 44 del presente regolamento.

Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione. Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, si svolge, ugualmente, un'unica discussione; però agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

CAPO VII

DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DEI RELATORI E DELEGATI

Art. 53

Dei gruppi consiliari

La costituzione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i consiglieri eletti. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto; deve darne comunicazione scritta al Sindaco.

Ciascun gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere. Verrà destinata a sede dei gruppi consiliari una stanza del palazzo comunale, opportunamente arredata. Gli avvisi di convocazione per le riunioni dei singoli gruppi, a richiesta del capo gruppo interessato, saranno spediti a cura dell'ufficio comunale di segreteria.

Art. 54

Dei presidenti dei gruppi consiliari

Ogni gruppo consiliare deve comunicare al Sindaco, il quale, a sua volta, ne darà comunicazione al Consiglio, il nome del proprio capo-gruppo; in mancanza sarà considerato tale il consigliere più anziano del gruppo a mente del secondo comma dell'art. 3 del presente regolamento.

I capi-gruppo possono essere convocati dal Sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari.

Art. 55

Delle Commissioni consiliari

E' in facoltà del Consiglio comunale nominare commissioni consiliari permanenti per particolari settori dell'attività dell'Amministrazione comunale, o speciali per particolari problemi. La composizione di tali commissioni è stabilita di volta in volta dal Consiglio e la nomina è effettuata su designazione dei gruppi. Ogni gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna commissione. I compiti delle commissioni tanto permanenti che speciali sono determinati e delimitati con l'atto di costituzione delle stesse: esse dovranno riferire normalmente nel termine che il Consiglio avrà stabilito.

Art. 56

Presidenza e lavori delle commissioni

La presidenza delle commissioni consiliari spetta al Sindaco o all'Assessore da esso appositamente delegato. Funge da segretario il Segretario comunale od un impiegato da esso delegato, per la redazione dei verbali dei lavori.

La convocazione delle commissioni è fatta dal presidente. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Presidente. Le commissioni, su ciascuna questione esaminata, una volta che siano acquisiti i risultati finali, rimetteranno una relazione al Consiglio comunale. Relatore sarà lo stesso Presidente della commissione. Tuttavia, ove questi lo ritenga, può essere nominato un apposito relatore, incaricato di riferire al Consiglio comunale.

E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

Art. 57

Valore dei lavori delle commissioni e loro poteri

Le relazioni o pareri delle commissioni consiliari sono di natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il Consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni.

Esse possono, ai fini del loro lavoro, consultare atti e documenti degli uffici e dell'archivio comunali e avvalersi, altresì dell'opera dei funzionari comunali.

Art. 58

Dei relatori speciali

Sopra oggetti che richiedano indagini od esame speciale, ove non sia ritenuta opportuna la nomina di una commissione consiliare, il Consiglio può incaricare un suo membro, che vi abbia particolare competenza, di riferire sugli stessi.

L'incarico è subordinato all'accettazione dell'interessato e darà luogo soltanto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione.

Art. 59

Dei delegati speciali

Ferma la competenza propria della Giunta municipale o del Sindaco in ordine alla esecuzione delle deliberazioni consiliari ed alla rappresentanza del Comune, nonché la facoltà di delegare alla Giunta di deliberare intorno a determinate materie od argomenti, il Consiglio può conferire a delegati speciali, anche estranei al Consiglio stesso, la facoltà di vincolare il Comune per ciò che dipende da essi.

Non potranno essere oggetto di delega le competenze ed attribuzioni di carattere pubblico, bensì potranno essere conferiti soltanto mandati certi quanto alla sostanza e determinati quanto alla durata. Nell'atto di conferimento della delega dovranno, pertanto, essere fissati, per i delegati, i termini e le condizioni del rapporto giuridico che i delegati stessi hanno il compito di stabilire.

Art. 60

Costituzione di organi di consultazione democratica

Ai fini di una più ampia e democratica partecipazione e collaborazione della cittadinanza all'attività dell'Amministrazione, il Consiglio comunale può, in qualsiasi momento, ferme restando le attribuzioni proprie dei singoli organi del Comune, deliberare l'istituzione, disciplinandone con appositi regolamenti la composizione, i compiti ed il funzionamento:

- Di consigli circoscrizionali di quartiere o frazione;
- Di consulte cittadine per determinati ordini di problemi (giovanili, culturali, sportivi ecc.);
- Di ogni altro organismo utile ad estendere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni a norma di legge.